



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 23/12/2020

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 19.08.2016.

L'anno duemilaventini, addì ventitre, del mese di Dicembre alle ore 18:28, nella Sala Consiliare sita in Piazza Matteotti n.5, si è riunito il Consiglio Comunale sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, del quale all'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	GIANCOLA MAURIZIO	SI
CONSIGLIERE	DI FIORE GIORDANO	--
CONSIGLIERE	DE LUCA VALTER	SI
CONSIGLIERE	BUCCELLA ANTONIO	--
CONSIGLIERE	DI VENANZIO FABIO ANTONIO	SI
CONSIGLIERE	DI LUCA CRISTIANO	SI
CONSIGLIERE	DI FABIO EMANUELE	SI
CONSIGLIERE	D'ASTOLFO DANIELE	SI
CONSIGLIERE	GIGANTE VALENTINO	SI
CONSIGLIERE	CHIACCHIA GIANNI	SI
CONSIGLIERE	MARANGONI DINO	--
CONSIGLIERE	D'ERCOLE GIANPIERO	SI
CONSIGLIERE	IEZZI GIANNI	--

Presenti n° 9 Assenti n° 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. **il Segretario Generale Dott.ssa D'INCECCO MARZIA.**

Assume la Presidenza **DE LUCA VALTER**, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 9 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Prima della trattazione del punto all'ordine del giorno, il **Consigliere Marangoni** dichiara di uscire dalla sala consiliare e di astenersi in quanto Amministratore Unico della Pescarainnova **esce alle 19:50 – Presenti 9**

il **Sindaco** illustra l'adempimento relativo alla ricognizione delle partecipazioni societarie da effettuare annualmente. In merito a Terre Pescaresi afferma che ad oggi non ha effettuato servizi per conto del Comune ed è interesse dell'Ente avvalersi delle sue attività di promozione del territorio

Aperto il dibattito non ci sono interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 costituisce la nuova normativa, ricompresa in un unico Testo unico, delle Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Dato atto che ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, tra cui gli enti locali, hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Precisato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Precisato che, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., l'ente deve adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro, e, ai sensi dell'art. 26 comma 12 quinquies del T.U.P.S., - fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31.12.2019 – con riferimento ad un fatturato medio ridotto a 500.000 euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per

quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate (come di seguito) dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- c) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2017 ad oggetto Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175 del 19.08.2016, (e quale aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 5 del 16.05.2015) con la quale si è disposto di procedere all'alienazione delle quote detenute nella società PESCARA INNOVA SRL, alle seguenti condizioni: *ALIENAZIONE DELLA QUOTA POSSEDUTA da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, altri criteri particolari di vendita;*

Preso atto della relativa rilevazione delle partecipazioni disposta utilizzando il modello adottato con la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 (Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.12.2018 ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175 del 19.08.2016", con la quale sono state assunte le seguenti determinazioni:

1. di confermare la decisione di provvedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

– società PESCARA INNOVA SRL, alle seguenti condizioni: ALIENAZIONE DELLA QUOTA POSSEDUTA da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, altri criteri particolari di vendita;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 13.12.2019 ad oggetto Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175 del 19.08.2016;

Dato atto che ad oggi questo Ente, dopo aver inviato nota prot. N. 8057 del 21.11.2018 di comunicazione agli enti soci della Pescarainnova s.r.l., (comuni e Provincia di Pescara), per proporre, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto della società e dell'art. 2469 comma 2 del codice civile, di esercitare il diritto di acquisto della quota del Comune di Scafa, corrispondente all'1% del capitale sociale (euro 200,00), non ha ricevuto alcun riscontro in merito, e successivamente non ha perfezionato la procedura di alienazione della suddetta partecipazione;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Scafa e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del T.U.S.P., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Dato atto delle precisazioni contenute nelle suddette Linee Guida, che sommariamente di seguito si riassumono per quanto di interesse per questo ente, come:

- circa le "partecipazioni indirette", la precisazione che riguardano "sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo

congiunto)”, (con l’esclusione dei consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e delle aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL), suggerendo a tal fine di “utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari”

- circa la nozione di “fatturato medio “ del triennio precedente, l’indicazione delle precise modalità di calcolo dello stesso;
- circa la nozione di “controllo pubblico”, come:
 1. controllo solitario:
 - il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria;
 - il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
 - il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.
 2. controllo congiunto:
 - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali);
 - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;
 - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;
 - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società

Dato atto che dunque il controllo si intende sia quello esercitato da parte di un unico ente, alle condizioni suddette, sia quello congiunto da parte di più amministrazioni pubbliche, che si verifica quanto sussistono norme di legge, statutarie, patti parasociali o vincoli contrattuali che garantiscono il controllo da parte dei soci pubblici (che sia un controllo pubblico formalizzato), ma anche quando tali soci, pur se singolarmente non dispongano della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, considerando tutte le singole partecipazioni, unitariamente, hanno tale maggioranza, o esercitano un’influenza dominante nella stessa assemblea, anche tramite comportamenti concludenti (controllo pubblico sostanziale);

Precisato che gli elementi contenuti nel provvedimento approvato ai sensi dell’art. 20 del TUSP vanno comunicati alla Struttura di monitoraggio; tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso l’applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, con invio telematico, anche nel caso in cui l’amministrazione non detenga partecipazioni, rilevazione da trasmettere anche alla Corte dei Conti;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Tenuto conto delle partecipazioni societarie direttamente detenute dall'ente:

1. ACA S.p.A. in House Providing;
2. Pescarainnova s.r.l.;
3. Terre Pescaresi soc. consortile a r.l.;
4. Ecologica Pescarese s.p.a. in liquidazione;

Precisato, in merito alla **soc. ACA S.p.A. in House Providing**:

- trattasi di una Società a totale partecipazione pubblica costituita dai Comuni dell'Ambito territoriale di gestione del Servizio Idrico integrato (ATO, attualmente ERSI della Regione Abruzzo), che gestisce i servizi di rete idrica e fognaria e gestione del depuratore delle acque reflue fognarie in base alla delibera di affidamento dell'ATO n. 4. La partecipazione rientra dunque tra quelle detenibili in quanto la società "produce un servizio di interesse generale" ai sensi dell'art. art. 4 comma 2 lett. a), nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 9/2011.
- Precisato, in merito alla **Pescarainnova s.r.l.**:
- le finalità statutarie della società riguardano, tra i vari obiettivi: *"sostenere lo sviluppo della "società dell'informazione" nel territorio pescarese, favorendo la diffusione dei suoi benefici ai cittadini, alle imprese. ed agli enti delle comunità locali che ne fanno parte, con particolare attenzione a quelle a rischio di marginalità economica, territoriale o demografica ... perseguire l'uso diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione nel territorio per il miglioramento dell'efficienza e della trasparenza della macchina amministrativa, attraverso l'e.government, l'incremento del grado di partecipazione attiva dei cittadini (e.democracy), l'accesso facilitato alla formazione iniziale e continua (e.learning), il miglioramento della qualità e della accessibilità dei servizi sanitari (e.health), lo sviluppo di un ambiente favorevole al mantenimento ed all'attrazione di attività produttive (e.business) e la diffusione della conoscenza del territorio e delle sue valenze (e.tourism)" ... supporto e affiancamento tecnico e consulenziale del personale degli enti associati e dei relativi utenti finali nella fruizione dei sistemi e dei servizi suddetti e formazione iniziale e continua degli stessi nelle attività oggetto della società; coordinamento e supporto delle iniziative di comunicazione e diffusione della società dell'informazione sul territorio; consulenza e affiancamento tecnico e normativo degli enti associati in materia di innovazione, sviluppo territoriale della società dell'informatizzazione, informatizzazione, riorganizzazione e snellimento dei servizi e delle procedure; elaborazione di progetti e candidature per finanziamenti ed opportunità agevolative comunitarie, nazionali e regionali in materia di innovazione degli enti locali e sviluppo territoriale della società dell'informazione" (...).*
- Non vi sono altre comunicazioni/informazioni in merito allo stato della società, oltre alla comunicazione della Provincia di Pescara - nota U-2018-0024330 del 18.10.2018 - rivolta alla società Pescarainnova, ed ai comuni soci, dalla quale risulta che dall'esito della riunione tenutasi in Provincia in data 12.09.2018 con l'amministratore Unico sig. Dino Marangoni, e con il responsabile delle società partecipate dott. Antonio Epifano, *"la società è in forte ritardo nell'approvazione dei bilanci di esercizio; non vi è disponibilità di cassa presso la banca tesoreria della società; l'amministratore unico ha chiesto notizie e documentazione sulla gestione societaria, senza ricevere risposta; sarebbero stati omessi adempimenti in materia fiscale/previdenziale"* (manca approvazione dei bilanci al 31.12.2015/2016/2017 e non si hanno notizie circa il bilancio 2018/2019)
- Il Comune non si avvale dei servizi resi da detta società, che dunque non risulta strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e si conferma dunque la

volontà di disporre **l'alienazione** della partecipazione detenuta nella società *PESCARAINNOVA SRL in quanto società per la quale non ricorrono le condizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016, in quanto per l'oggetto sociale non rientra in una della fattispecie di cui al suddetto articolo.*

Precisato, in merito alla **società consortile a r.l. "Terre Pescaresi"**:

- Trattasi di un Gruppo di Azione Locale G.A.L. per la realizzazione di progetti di sviluppo locale, per la valorizzazione dei comuni del territorio della Provincia di Pescara, che attua progettazione per gli ambiti e comuni di detto territorio sottoposti a finanziamento. Ai sensi dell'art. 4 comma 6 *"è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"*, nonché si richiama l'art. 26 comma 2 per cui *"L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea"*. Si conferma il **mantenimento** della partecipazione nel G.A.L.

Precisato, in merito alla **società "Ecologica Pescarese"**:

- detta società è in liquidazione, come da verbale di assemblea straordinaria del 30/01/2012 (liquidatore dott. Lorenzo Di Nicola). Il Comune all'atto della rilevazione straordinaria delle partecipate effettuata in data 29.09.2017 ha espresso la volontà di confermare la liquidazione della stessa.
- Non sono pervenute nel corso dell'anno informazioni/comunicazioni in merito; pertanto l'ultimo aggiornamento sullo stato della procedura risale al 5.12.2018 quanto il Liquidatore, dott. Lorenzo Di Nicola, ha comunicato quanto segue:
- *Piattaforma di Alanno: Dopo essere stata promossa da parte del Dr. D'Ercole Giampiero, creditore per ca. 180.000,00, una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Pescara, al quinto tentativo di vendita l'immobile sottoposto a pignoramento, la suddetta piattaforma è stata acquisita dalla società Attiva spa per il prezzo di € 220.000,35 e trasferito alla stessa nel luglio 2017. Con l'importo incassato si è potuto pertanto estinguere il debito verso il creditore procedente ex commissario ad acta Dr. D'Ercole Giampiero e gli altri creditori intervenuti (Equitalia, ecc...) oltre alle spese dell'esecuzione senza alcuna residua attribuzione in favore dell'Ecologica Pescarese Spa in liquidazione.*
- *Bilancio al 31-12-2017 e Bilancio finale di liquidazione. È stato predisposto il bilancio al 31/12/2017 mentre è in corso di predisposizione il bilancio finale di liquidazione che saranno sottoposti alla Vs. approvazione in sede di assemblea ordinaria di prossima convocazione, segnalando che non vi è più alcun attivo da liquidare*

Precisato e tenuto conto che in caso di inadempimento in ordine alla ricognizione annuale e all'adozione degli eventuali piani di razionalizzazione entro i termini di legge, vi sono le seguenti "sanzioni":

- (per i soli enti locali) l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 a un massimo di 500mila euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, prevista peraltro, sanzioni prevista anche per il caso di omessa trasmissione della ricognizione e degli eventuali piani di razionalizzazione alla Corte dei conti ed alla Struttura di monitoraggio;
- il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso

il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, 2° comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Precisato sul punto l'attuale disegno di legge di bilancio 2019 prevede all'articolo 51 che non si applichi fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di alienazione delle partecipazioni entro un anno previsto dal comma 4, articolo 24, del Tusp e la sospensione dei diritti sociali, con obbligo di liquidazione della quota, nel caso di società partecipate con un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;

Precisato che gli enti che adottano piani di razionalizzazione sono tenuti ad approvare entro la fine dell'anno successivo una relazione specifica sulla loro attuazione e sui risultati ottenuti da trasmettere alla Struttura di monitoraggio e alla Corte dei conti, e che, nel caso di omissione dell'adempimento, (sia per la mancata approvazione della relazione che per l'omessa trasmissione) si applichi la sanzione amministrativa da 5mila a 500mila euro, salvo il maggior danno in sede di giudizio amministrativo contabile;

Preso atto della relazione sullo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione approvato dal Consiglio Comunale all'esito della ricognizione ordinaria effettuato nella seduta del 19.12.2018 e successivamente nella seduta del 23.12.2019;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Considerato che non si è richiesto il parere dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la presente razionalizzazione non investe profili di competenza di quest'ultimo;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

con voti espressi nelle forme di rito dal seguente esito: presenti 9, favorevoli 7 astenuti 2 (Consiglieri Chiacchia e D'Ercole)

DELIBERA

- di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare la relazione sullo stato di attuazione del processo di alienazione delle partecipazioni detenute nella società PESCARA INNOVA SRL (come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.12.2018 e n. 36 del 23.12.2019);

- di confermare la decisione di provvedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
 - società PESCARA INNOVA SRL, alle seguenti condizioni: ALIENAZIONE DELLA QUOTA POSSEDUTA da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, altri criteri particolari di vendita;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere **con voti espressi nelle forme di rito dal seguente esito: presenti 9, favorevoli 7 astenuti 2 (Consiglieri Chiacchia e D'Ercole)**

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 921 del 21/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile Dott. BUFARALE ANDREA in data 21/12/2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 921 del 21/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott. BUFARALE ANDREA in data 21/12/2020.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**Presidente
DE LUCA VALTER**

**Segretario Generale
Dott.ssa D'INCECCO MARZIA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Scafa all'Albo Pretorio online del Comune di Scafa il giorno 29/01/2021 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 14/02/2021, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa D'INCECCO MARZIA**

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa D'INCECCO MARZIA**



SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2020
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	91015370686
Denominazione	ACA SPA in house providing
Data di costituzione della partecipata	1992
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Scegliere un elemento.
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	PESCARA
Comune	PESCARA
CAP*	65125
Indirizzo*	VIA MAESTRI DEL LAVORO 81
Telefono*	08541781
FAX*	0854156113
Email*	ACA.PESCARA@PEC.IT

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00
Attività 2	100%
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ^{###}	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	si
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	si
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

^{###} Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	154
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Numero dei componenti dell'organo di controllo	88.994
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	43.698

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	40.415.791	2.883.599	1.019.395	33.702.127	5.701.212

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	73.469.367	55.558.100	54.419.277
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.558.819	2.868.101	2.654.433
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Scegliere un elemento.
Quota diretta ⁽⁵⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Scegliere un elemento.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Scegliere un elemento.
Società controllata da una quotata	Scegliere un elemento.
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Scegliere un elemento.
Attività svolta dalla Partecipata	Scegliere un elemento.
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	Scegliere un elemento.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica	Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.